

PATTO DI INTEGRITA'

relativo alla gara per l'affidamento del/la/i servizio/fornitura/lavori di in favore del Comune di Reggio Calabria

Tra

il Comune di Reggio Calabria

e

la Società (di seguito denominata Società),
 sede legale in, via, n.....
 codice fiscale/P.IVA, rappresentata da
 in qualità di

Il presente documento deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all'offerta da ciascun partecipante alla gara in oggetto. La mancata consegna del presente documento debitamente sottoscritto comporterà l'esclusione automatica dalla gara.

VISTI:

- La legge 6 novembre 2012 n. 190, art. 1, comma 17 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il vigente Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) emanato dall'Autorità Nazionale AntiCorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni;
- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C) 2016-2018 del Comune di Reggio Calabria adottato con deliberazione di Giunta n. 27 del 7 marzo 2016;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Con questo Patto d'Integrità (*d'ora innanzi per brevità anche semplicemente P.I.*) il Comune di Reggio Calabria e la ditta appaltatrice della gara, si obbligano a conformare i propri comportamenti ai principi di:

- *lealtà,*
- *trasparenza*
- *correttezza*

Fermi restando gli anzidetti principi il P.I definisce:

(*PARTE PRIMA*) le regole e gli obblighi a carico degli operatori economici partecipanti alle gare nonché dei subappaltatori/cottimisti/fornitori

(*PARTE SECONDA*) le regole e obblighi a cui sono tenuti i dipendenti, i collaboratori diretti ed indiretti ed ogni altro eventuale soggetto (compreso il Responsabile Unico del Procedimento) che – per conto del Dirigente che ha indetto la procedura di gara - svolgeranno funzioni direttive, amministrative o tecniche nella procedura di cui sopra.

In calce al P.I (*PARTE TERZA*) sono riportati

- *allegato 1 conoscenza e accettazione del Patto di integrità: il modello di dichiarazione sostitutiva di atto notorio che, il legale rappresentante dell'operatore economico partecipante alla gara, deve sottoscrivere e accludere all'offerta (documentazione amministrativa).* In caso di raggruppamenti temporanei già costituiti la dichiarazione sostitutiva di atto notorio deve essere resa dal legale rappresentante dell'operatore economico mandatario; nel caso di raggruppamenti temporanei costituendi la dichiarazione sostitutiva di atto notorio deve essere resa dai legali rappresentanti di tutti i *raggruppandi* operatori economici
- *allegato 2 dichiarazioni per il contrasto dei fenomeni correttivi : il modello di dichiarazione sostitutiva di atto notorio che, il legale rappresentante dell'operatore economico partecipante alla gara, deve sottoscrivere e accludere all'offerta (documentazione amministrativa).* In caso di raggruppamenti temporanei già costituiti la dichiarazione sostitutiva di atto notorio deve essere resa dal legale rappresentante dell'operatore economico mandatario; nel caso di raggruppamenti temporanei costituendi la

dichiarazione sostitutiva di atto notorio deve essere resa dai legali rappresentanti di tutti i *raggruppandi* operatori economici.

La mancata presentazione delle due dichiarazioni sostitutive di atto notorio (allegati 1 e 2 al P.I) comporta l'esclusione dalla gara a norma dell'art. 1 comma 17 della L. 6 novembre 2012 n. 190.

A procedura di gara conclusa, il P.I è allegato al contratto di appalto.

PARTE I

OPERATORI ECONOMICI

Art. 1 – Ambito di Applicazione

Questo Patto di Integrità (P.I) regola i comportamenti che debbono essere tenuti nello svolgimento della procedure di appalto di cui in epigrafe.

Il P.I interessa tutti gli operatori economici che concorrono alle gare d'appalto ed eseguono i contratti affidati anche in veste di subappaltatore/cottimista.

Il P.I costituisce parte integrante della lex speciale di gara, inoltre, parte integrante di tutti i contratti di appalto e la sua espressa accettazione ne costituisce condizione di ammissione alle relative gare.

Art. 2 – Doveri di Correttezza, legalità e lealtà

Ogni operatore economico agisce nel rispetto dei principi di *buona fede* nei confronti della Stazione appaltante.

Art. 3 – Concorrenza

In particolare gli operatori economici concorrenti devono astenersi da comportamenti anticoncorrenziali e rispettare le “Norme per la tutela della concorrenza e del mercato” contenute nella legge 287/1990.

Si intendono per comportamenti anticoncorrenziali, salvo altri:

- qualunque promessa, offerta, concessione diretta o indiretta a possibili concorrenti per loro stessi o per un terzo di un vantaggio in cambio dell'aggiudicazione della gara, ovvero affinché non concorrano o ritirino la loro offerta o presentino offerte evidentemente abnormi;
- qualunque accordo concertato tra soggetti concorrenti per condizionare il prezzo di aggiudicazione dell'appalto o di stipulazione del contratto;
- qualunque accordo sulle altre condizioni dell'offerta diretto a condizionare l'aggiudicazione o l'esito della trattativa contrattuale.

Art. 4 – Collegamenti

Gli operatori economici partecipanti alle procedure di appalto, non si avvalgono dell'esistenza di forme di controllo o collegamento con altre imprese partecipanti a norma dell'Art.2359 del Codice Civile, né si avvalgono dell'esistenza di altre forme di collegamento sostanziale per influenzare l'andamento delle gare d'appalto.

Art. 5 – Rapporti con gli Uffici della Stazione Appaltante

Nel partecipare alle procedure di Gara, nelle trattative e nelle negoziazioni comunque connesse ad appalti pubblici esperiti dalla Stazione Appaltante firmataria del P.I. di cui in premessa e nella successiva esecuzione del Contratto, i concorrenti si astengono da qualsiasi tentativo di influenzare i dipendenti, i collaboratori diretti ed indiretti ed ogni altro eventuale soggetto che – per conto della Stazione Appaltante – svolga funzioni direttive, amministrative o tecniche.

Gli stessi devono astenersi da qualunque offerta di utilità, denaro, beni di valore o condizioni di vantaggio anche indiretto ai soggetti di cui al comma precedente né ai loro parenti, salvo che si tratti di doni o utilità d'uso di modico valore. A tal fine di Concorrenti sono obbligati a leggere ed a rispettare il Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune (consultabile liberamente sul sito istituzionale Amministrazione trasparente).

Art. 6 – Doveri di segnalazione

Gli operatori economici concorrenti signaleranno al Responsabile per la prevenzione della corruzione del Comune ed al competente Responsabile Unico del Procedimento, nonché al dirigente

del competente Settore che ha adottato la determina a contrattare per l'affidamento del/la/i servizio/fornitura/lavori oggetto del presente Patto:

- a) qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara stessa e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni concorrente o interessato;
- b) qualsiasi anomala richiesta o pretesa (in fase di gara o successiva esecuzione del contratto) da parte dei dipendenti, dei i collaboratori diretti ed indiretti ed di ogni altro eventuale soggetto che – per conto della Stazione Appaltante – svolga funzioni direttive, amministrative o tecniche che gestiscano o promuovano appalti.

Tali obblighi non sostituiscono, in ogni caso, l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria.

Art. 7 – Mancata accettazione del P.I. in fase di gara

La mancata accettazione della presente P.I e la mancata allegazione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio riportata nella parte *PARTE TERZA*, all'offerta da presentare in sede di gara, comporterà l'esclusione dalla gara medesima e le dovute segnalazioni alle competenti Autorità.

Art. 8 – Violazioni del P. I. dopo l'aggiudicazione e dopo la firma del contratto

L'accertamento di violazioni alle norme della presente P. I, da parte dell'affidatario, dopo la l'aggiudicazione, comporta la decadenza dall'aggiudicazione disposta, con conseguente incameramento della cauzione provvisoria, salvo il risarcimento del maggior danno (anche di immagine) derivato al Comune per effetto dell'inadempimento.

Qualora la violazione sia accertata dopo la stipulazione del contratto, la stessa rappresenta causa di risoluzione del contratto per colpa.

La Stazione appaltante provvederà alle segnalazioni imposte dalla legge alle competenti Autorità.

Art 9 obblighi specifici dell'affidatario

L'affidatario del contratto di appalto si obbliga

- 1) ad inserire nei contratti di subappalto/cottimo la clausola in base alla quale il subappaltatore/cottimista dichiara di conoscere ed accettare il P.I.;
- 2) a rendere noti, su richiesta della Stazione appaltante i pagamenti eseguiti che abbiano un collegamento diretto con l'appalto (pagamenti funzionali all'esecuzione dell'appalto).

PARTE II

DIPENDENTI /COLLABORATORI DIRETTI E INDIRETTI

Art. 10 – Ambito di applicazione

Questo P.I regola i comportamenti che debbono essere tenuti nello svolgimento delle procedure ad evidenza pubblica di Lavori, Forniture e Servizi del Comune di Reggio Calabria e nella successiva fase di esecuzione del contratto.

Il P.I interessa tutti i dipendenti, i collaboratori diretti ed indiretti ed ogni altro eventuale soggetto che – per conto della Stazione Appaltante – svolga funzioni direttive, amministrative o tecniche che gestiscano o promuovano appalti o trattative per la stipulazione di contratti di lavoro, nel seguito denominato “*dipendente*”.

Art. 11 – Obbligo di imparzialità

Il dipendente deve assicurare la parità di trattamento tra i soggetti che intendono partecipare ad appalti o a trattative per contratti di lavori, forniture e servizi.

Pertanto il dipendente deve astenersi da qualunque informazione o trattamento preferenziale che possa avvantaggiare uno o più concorrenti o interessati alla stipulazione di contratti rispetto agli altri, come deve evitare qualunque ritardo, omissione di informazione o trattamento negativo che possa danneggiare uno o più concorrenti o interessati alla stipulazione di contratti di lavori, forniture e servizi.

Art. 12 — Obbligo di riservatezza

Il dipendente, nel corso delle gare d'appalto e delle trattative per la stipulazione dei contratti di lavori, forniture e servizi, deve mantenere riservate tutte le informazioni di cui disponga per ragioni di ufficio che non debbano essere rese pubbliche per disposizioni di legge o di regolamento.

Mantiene con particolare cura la riservatezza inerente l'attività negoziale ed i nominativi dei concorrenti prima dell'aggiudicazione o affidamento.

Art. 13 – Indipendenza

Il dipendente deve evitare qualunque situazione che lo ponga in una posizione di conflitto di interessi con la Stazione appaltante nella gestione di gare e di trattative contrattuali.

Invero, allorquando lo stesso fosse, per qualunque ragione e forma, partecipe o interessato, personalmente o attraverso familiari o congiunti, all'attività del soggetto che intende concorrere alla gara d'appalto o stipulare contratti di lavori con la Stazione appaltante, deve darne immediata comunicazione al suo Dirigente e al Responsabile Unico del Procedimento e comunque astenersi da ogni attività amministrativa attinente alla gara o alla trattativa.